

ANNA TILOCCA SEGRETTI

I CONTRATTI DI *ENCARTAMENT* AD ALGHERO
TRA CINQUE E SEICENTO

Nel vasto panorama degli atti notarili, una figura contrattuale ancora poco esplorata, almeno nei suoi aspetti giuridici, è costituita dagli *encartaments* o *cartes de mosso*¹.

La diversa terminologia non indica, almeno nella vasta casistica esaminata, differenze sostanziali di contenuto: né comunque è da ritenersi in qualche modo connessa ad aree geograficamente e cronologicamente differenziate.

Vero è tuttavia che pur nell'identità dei contenuti il termine *encartament* appartiene per lo più all'area algherese del '500 - '600, mentre la dizione *carta de mosso* appare più regolarmente usata in epoca successiva, ed indistintamente, propagandosi dalla prima, in tutto il territorio della Sardegna settentrionale. Da qui la ragione di superare l'esame dei soli *encartaments*, ampliando quindi la ricerca sino ad atti ottocenteschi onde seguire i mutamenti e la naturale evoluzione di tale forma contrattuale.

L'indagine è stata condotta su un campione, peraltro abbastanza elevato, di atti notarili appartenenti alle Tappe di Sassari, Alghero, Ozieri e Tempio relativamente ai secoli XVI-XVIII. Entro tale documentazione gli *encartaments* studiati hanno rivelato una tipologia abbastanza autonoma, rispetto ad altre serie già note e sfruttate. Si è infatti rinvenuto un intero volume di 259 carte² che ne raccoglieva 131. La suddivisione dei protocolli per materia, inizialmente collegata al giro d'affari del notaio, venne giuridicamente stabilita già in epoca spagnola (Parlamento del Marchese di Baiona, 1583): tuttavia, se sin dal '500, i protocolli appartenenti alla Tappa di Alghero, conservati presso l'Archivio di Stato di Sassari, testimoniano, almeno per i più grossi notai del secolo, l'opportunità di rispettare tale comoda suddivisione, il volume che raccoglie solo atti di *Encartament* resta l'unico nel suo genere. Altri notai di altre epoche (ma anche della stessa) e/o di altre tappe non si preoccupano di cucire in uno stesso volume i soli atti di «encartament», per quanto alcuni di essi, il notaio Salvatore Abozzi Brundano, e il notaio Juan Flores Cano, che esercitano entrambi a Sas-

sari nello stesso periodo (1760-1770) ne redigano una notevole quantità.

Certamente il notaio algherese rispetta la suddivisione per materia a causa della notevole quantità di atti da lui rogata nel ventennio considerato, ma tale circostanza può dipendere dalla funzione forse esclusiva svolta dal notaio Salaris nella cittadina di Alghero, relativamente a tale materia.

Su questi è stata concentrata tutta l'attenzione delineandone le caratteristiche essenziali, seguendone poi i cambiamenti nel territorio e nel tempo, evidenziando i legami tra le figure contrattuali indagate ed altri atti, (particolarmente i testamenti) nei quali il rapporto non più solo economico tra *amo* e *migno*, o tra padrone/a e servo/a, meglio si esprime amplificandosi nella formula del lascito. Nel momento della morte emerge infatti con vivida chiarezza quello che le aride formule da sole sarebbero incapaci di testimoniare: il tempo ha trasformato in affettivo, specialmente nei confronti dei servi di sesso femminile, quel legame che, nato per motivi di necessità, sembra essersi evoluto nel tempo superando gli angusti limiti del rapporto contrattuale di lavoro.

Il termine *encartament*, il cui significato comprende «ogni scrittura o documento nel quale si contiene un contratto o altro atto giuridico» ovvero «compromettersi per iscritto»³, acquista invece, nell'ambito degli atti notarili esaminati, un significato molto più specifico e ristretto, delimitando gli atti nei quali un soggetto colloca un altro soggetto a servizio di un terzo contraente, secondo le condizioni dettagliatamente indicate nell'atto. Il soggetto collocante è sovente il *Pare dels Orfes* (Padre degli Orfani), figura istituzionale di matrice catalana ricoperta ad Alghero da un Consigliere dell'esecutivo, cui spettava il compito di proteggere i cittadini bisognosi e particolarmente poveri, ma specialmente gli orfani⁴. Per adempiere a tale incarico, egli doveva evidentemente disporre per l'immediato di appositi fondi municipali, preoccupandosi tuttavia e maggiormente di garantire un futuro almeno sereno ai ragazzi affidati alla sua tutela. Entro tale ottica, era suo compito individuare i datori di lavoro più idonei, moralmente ed economicamente, ad accogliere, in qualità di apprendista, se maschio, o di serva, se femmina, l'orfano bisognoso di sistemazione (contratto di *afirmament* o *afirmament* era il corrispettivo castigliano).

Siffatta carica, inizialmente spettante al Magistrato civile (*Veguer*), subì nei secoli mutamenti che ne modificarono l'originale fisionomia, sia per quanto attiene alla durata (inizialmente di un solo anno, sia pure prorogabile) o relativamente alla categoria cui attingere per la relativa nomina (per un certo periodo la sola classe mercantile) sia, ancora, per l'assommarsi ed il fondersi di più cariche similari (Padre - Curatore

- Giudice) in capo ad una sola persona con evidenti conseguenze sul piano della corretta ed obiettiva gestione dei compiti.

Tale intreccio di competenze concerne tuttavia in maggior misura l'originaria e più antica istituzione «valenciana», meno quella aragonesa, peraltro di epoca posteriore.

Per quanto attiene ai compiti di tale magistratura una volta importata in Sardegna a seguito della conquista catalana, è doveroso precisare che la presente indagine non ha volutamente investito gli atti e i registri pubblici conservati in Archivi comunali (Cagliari, Alghero e Sassari), preferendo invece restare entro un'ottica, per così dire, «privata» o che indagasse gli atti nel loro vissuto quotidiano (non è questa la sede per dissertazioni diplomatiche sul carattere «pubblico» degli atti notarili; il termine «privato» riguarda piuttosto il contenuto dell'atto, alla cui stipulazione infatti addivengono, indistintamente, Padre degli Orfani, genitori, vedove e Maggiori di Giustizia, o giudici ordinari dei villaggi). Considerato che tra i compiti istituzionali affidati al Padre degli Orfani emerge quello di curare che i ragazzi imparino un mestiere, nel caso in cui l'atto venga stipulato su iniziativa di detto Magistrato, forzatamente ristretto entro le professionalità più accreditate nella città algherese, si presenta il quadro delle controparti; allorché invece ci si trovi in presenza di atti stipulati anche da singoli, padri o madri, vedove, fratelli, genitori, ecc., la casistica si presenta più variegata per quanto comunque le attività artigianali (*sabater, ferrer, sastre, adobadors, magna, arvagni, argenter*, etc.) continuino certamente a far la parte del leone: ma non vanno trascurate altre presenze come i *llaoradors, massaios, silurgians e barbers* oltre ai *mercaders, hapotecarys, notaris* ed infine i nobili.

Da tali ipotesi contrattuali emerge l'immagine di una città complessa e multiforme, indubbiamente chiassosa, vivace e produttiva, dove ricchi, nobili, mercanti, artigiani affermati, vivono e convivono a fianco delle classi sociali più misere, quelle che, faticando per sbarcare il lunario, non trovano di meglio che collocare i propri figli presso i primi.

Il maschio poteva e doveva dunque essere collocato presso chi era destinato ad insegnargli un mestiere (*mestre*), mentre per le bambine non poteva profilarsi che una sistemazione diversa, quella di *mossa de casa* presso una famiglia qualsiasi, di tipo borghese o nobile, non importa, magari presso la stessa famiglia di colui che esercitava le professioni appena elencate.

Particolare rilievo, nell'ambito di tale forma contrattuale, è dato al sesso del ragazzo da «collocare», in grado di determinare, esso solo, l'intera impostazione e finalità del contratto. Poiché nel corso di questa

breve analisi saranno esaminati, passo dopo passo, formule e contenuti del contratto, è opportuno sin d'ora richiamare l'attenzione sulla discriminante sopra accennata, in quanto espressione di una situazione socio-economica complessa e articolata. Se in termini percentuali non si son potute rilevare differenze numeriche tra i contratti aventi ad oggetto elementi di sesso maschile o femminile, sia con riferimento alle epoche considerate che alle rispettive località di stipulazione degli atti (né la diversità di sesso dei collocandi è sembrata elemento determinante una diversa durata del contratto), il sesso diventa invece fondamentale per la scelta del contraente, presso il quale collocare il giovane, allorché l'affidamento sia strettamente collegato all'apprendimento di un mestiere. Allora e solo allora cambierà anche il contenuto dell'atto, particolarmente nei punti in cui verranno precisati gli obblighi dell'*amo* (padrone o datore di lavoro) tra cui si possono sin d'ora individuare, come più pressanti ed impegnativi, quello di insegnare il proprio mestiere e quello finale, spesso ma non sempre presente, di consegnare al giovane gli attrezzi che lo rendano, infine, autonomo⁵.

Per quanto attiene ad altre clausole contrattuali, si rivela invece ininfluyente il sesso del «collocando»: se da una parte vengono elencati uno dopo l'altro, con monotona e puntigliosa pignoleria, diritti e doveri dei contraenti — entro i quali è tutt'al più possibile distinguere quelli di natura morale da quelli di carattere economico — dall'altra non è invece attuabile alcuna distinzione collegata al sesso di appartenenza.

Prima di analizzare le caratteristiche del contratto, è opportuno tratteggiare il tessuto urbano, economico e sociale nel quale la figura si innesta, si applica e vive, senza molte scosse e modifiche, se non terminologiche, la sua autonomia contrattuale.

Verso la fine del '600, la città di Alghero si presenta ancora come un autentico crogiolo di etnie con una fisionomia sulla quale continuano a influire, con ugual peso, pestilenze, epidemie e provvedimenti legislativi consequenziali ad esse.

Nell'importante centro, i «nuovi» popolatori (tali erano gli immigrati del dopo peste) provenienti, come ampiamente la documentazione consultata è in grado di testimoniare, dai vari villaggi del Logudoro, ma anche dall'Ogliastra e dal Campidano, vanno a fondersi con i liguri che continuano a stabilirsi nella città per esercitarvi preferibilmente il commercio, con i campani, gli esperti pescatori e corallari di Torre del Greco, il cui numero si fa via via sempre più elevato a causa delle ripetute esenzioni doganali destinate a favorire l'afflusso di quanti possano contribuire al risanamento dell'economia cittadina, e con i militari inviati dalla Spagna.

Per quanto attiene i sardi dell'entroterra sembra abbastanza scon-

tato il loro impiego preminente in sérvizi di manovalanza da svolgere in città, specie nel settore edilizio, o, in qualità di agricoltori, nel territorio circostante, che nell'epoca considerata lascia ancora vasto spazio all'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse⁶; al contrario, le attività più produttive, quali quella mercantile, continuano a essere privilegio di liguri o di oriundi liguri. Fortunatamente tuttavia, a favorire il giusto equilibrio, e la inevitabile fusione, giungono i provvidenziali matrimoni, che dopo il ritmo frenetico degli anni '50, mutano in seguito anche di qualità, cominciando gradualmente a contrarsi anche tra appartenenti a classi sociali e regioni diverse.

Pur dovendosi nuovamente confrontare, a distanza di neanche trent'anni, con una nuova terribile carestia (1681) alle cui conseguenze economiche e demografiche il governo centrale riparò solo in parte, la cittadina di Alghero continua a rappresentare, nel periodo esaminato, un polo di attrazione per gli abitanti dell'entroterra⁷: lo è nei periodi di crisi, perché in città si rifugiano i contadini affamati, lo è comunque e maggiormente in tempo di prosperità, quando il movimento delle merci produce lavoro, denaro, e ci si dimentica dei momenti neri, mentre lo spirito di intraprendenza cresce a dismisura, e il benessere si respira nell'aria.

Il volume di *encartaments* preso in esame termina nel 1708, poco prima del passaggio della Sardegna all'Austria, uno dei tanti segnati dalla crisi in cui periodicamente tutta l'isola precipita, ad aggravare la quale contribuiscono nel successivo decennio, i costi della guerra, di cui come sempre i governati fanno le spese più dei governanti mentre il successivo passaggio ai Savoia determinerà, nell'immediato, solo il cambiamento di indirizzo del destinatario cui inviare i consueti «cahiers de doléances».

Per ritornare ai diritti-doveri espressi nella figura contrattuale esaminata, non resta altro, a questo punto, che procedere sulla traccia del contratto tipo⁸.

Formula rituale

«Die vigesima nona mensis Decembris anno a Nativitate Domini MDCLXXXVII Algeri.

Sia a tots notori com Pere Contena⁹ comorant en esta ciutat... de son grat..., *encarta* a son fil Sebastia Contena de edat que diu esser de treze anys ençirca¹⁰ ab la persona de Joan Maria Cugurra, Massayo, per spay y termini de vuit¹¹ ayns».

Obblighi del giovane

Il giovane (o la giovane) dovevano:

a) «servir be y fielment sens frau ni mancament ningu en lo servis-si de..., y, sots pena, fent lo contrari, de incorrer en la pena de aquell...» (obbligo di servire senza frode o inganno);

b) «no hixirne de casa de dit son Amo per anar a estar ab altra persona, y hixinsene sens causa ligitima...» (obbligo di non interrompere l'esecuzione del contratto senza giusta causa);

c) «se obliga no i volent hi tornar¹² de pagar tots los aliments que li haura subministrat fins lo die se ne sera hixit» (sanzioni previste).

A tali obblighi, pur fondamentali, del giovane o della giovane, va poi aggiunto quello di:

d) «servir be y fielment a tot ço y quant ly serà ordenat, tans dins com fora de casa axi de die com de nit, en cosas licitas y honestas»¹³ (obbligo di essere comunque e sempre a disposizione del padrone).

Obblighi del padrone

A fronte di tali obblighi¹⁴ esistevano evidentemente una serie di doveri da parte del padrone, naturalmente diversi a seconda del contratto e del sesso, che possono così riassumersi:

1 — obbligo di «admostrar lo offissi de adobador (sabater, fuster, ferrer, etc.) que ell sap» o «segons lo dit... podrà capir», aggiunta in verità riscontrata in un solo atto (nei contratti di apprendistato naturalmente);

2 — obbligo di «subministrar li aliments¹⁵ axi sana com malalta de vitum et vestitum» (somministrazione di vitto, alloggio e abbigliamento indispensabile).

Il vestito fornito durante la durata della carta doveva in ogni caso essere decente e commisurato al tenore di vita del padrone. Oltre a ciò molti atti specificano nei dettagli anche il vestito da consegnare al *mosso*, alla scadenza del contratto: «vestido a la militar, de panno ordinario o del panno llamado bristol... se comprenderà de casaca, chupa, calzones medias y zapatas»; tali sono le caratteristiche dell'abito promosso dal boticario Andruandru all'orfano A. Maria Pagano.

Quanto alle medicine somministrate durante le infermità, della cui effettiva somministrazione si ha riscontro a fine carta, va pure segnalata la curiosa clausola, inserita invero solo in alcuni atti di area sassarese della seconda metà del Settecento, della loro esclusione in caso di malattia incurabile. Non vi è invece alcun dubbio sulla necessità di for-

nire anche il letto o comunque qualcosa in più della nuda terra, come è testimoniato da buona parte degli atti esaminati, letto che in caso di grave malattia del servo, poteva addirittura divenire quello dello stesso padrone.

3 — Obbligo, al compimento del contratto, di somministrare quanto pattuito secondo gli usi e costumi della città, per il cui adempimento e garanzia vengono vincolati i beni mobili ed immobili del padrone.

Non sempre è precisata la tipologia del pagamento che comunque può essere sia in natura (almeno letto e vestito) che in denaro (negli atti si parla di venti scudi, o patacche, o cinquanta lire, cifra stabilita all'atto della stipula, per quanto, attraverso la lettura di atti di risoluzione anticipata, si apprende che, a volte, le corresponsioni vengono effettuate in entrambe le modalità); pure frequente è la garanzia reciproca (anziché di una sola delle parti) offerta vincolando i beni di entrambi i contraenti.

Questi in sintesi gli obblighi essenziali delle parti così come sono stati ricavati dalle tipologie presenti nel volume del notaio Salaris; al di là di cifre e asettici formulari, aggiunte e cancellazioni presenti in margine agli atti o nel corpo del documento gettano una luce sinistra sull'ambiente destinato ad accogliere i fanciulli.

Le cifre appena espresse acquistano un senso se rapportate ad alcuni prezzi vigenti sul mercato algherese all'epoca cui si riferiscono gli atti consultati, tenendosi tuttavia presenti le forti oscillazioni e lievitazioni inevitabilmente collegate al triste e purtroppo frequente fenomeno delle pestilenze che afflissero la città. Così i prezzi di generi primari come la carne variavano non soltanto con le stagioni, ma per effetto di ordinanze comunali e/o viceregie cui era giocoforza ricorrere in presenza di lievitazioni inconsulte; se prima del 1670 pertanto era possibile acquistare, nel periodo aprile-settembre, la carne di vacca a dieci denari la libbra e quella di agnellone a un soldo la libbra, circa un ventennio dopo fu necessario addirittura ricorrere al vicerè per ottenere il ripristino dei vecchi prezzi, evidentemente più favorevoli¹⁶.

Nel volume sin qui esaminato figura, a partire dal 1702, e nella metà dei successivi atti, la clausola «no lo maltratarà de cops de sanch ni li ferà les carns negras». La necessità della clausola, unitamente alla frequenza del ricorso ad essa, testimonia gli evidenti abusi. Tanto è vero che si inizia ad assistere ad interruzioni di «carte», prima della conclusione¹⁷, alle quali il Padre degli Orfani acconsente evidentemente riconoscendo per valide le ragioni addotte. Ché, in caso contrario, il ragazzo (o chi per lui), avrebbe dovuto pagare le penali stabilite per le fughe. Già, le fughe!

Il richiamo, in tutti gli atti esaminati, alla pena relativa, o comunque il ricorso da parte del Padre degli Orfani, o del genitore o tutore, a mezzi coercitivi per riprendere i fuggiaschi, testimoniano abbastanza chiaramente la dura realtà nella quale il giovane, più spesso il bambino, era evidentemente costretto a vivere.

Potevano, un tozzo di pane, un semplice vestito, un misero pagliericcio, sostituire l'ambiente familiare improvvisamente abbandonato? E, per i piccoli orfani, (ma anche per giovani appartenenti a famiglie numerose, con genitori pur viventi, ma bisognosi di aiuto economico) come poteva essere facile l'adattamento ad una vita brutalmente diversa?

Poc'anzi si è evidenziato l'obbligo di obbedire incondizionatamente agli ordini dell'*amo* (o dei suoi familiari, ivi compresi evidentemente, i padroncini): gli ordini andavano eseguiti, di giorno o di notte, in casa ma anche fuori e non è difficile immaginarne l'ossessiva ripetitività; le feste non esistevano e, in caso di disobbedienza, i maltrattamenti non dovevano essere certo risparmiati¹⁸.

Se al trauma per la perdita di uno o di entrambi i genitori, si aggiunge anche il distacco frequente dal villaggio di origine (Villanova, Ittiri, Romana, Bosa, i più vicini, ma anche Bolotana, Illorai, Silanus, etc., in Barbagia), e ancora, la fatica fisica, mal celata sotto il silenzioso rispetto di ordini da evadere entro l'ambito domestico, ma ancor più al di fuori di esso¹⁹, la tentazione alla fuga doveva essere quotidiana.

Non sempre però la realtà doveva essere così fosca come un eccesso di sentimentalismo potrebbe indurre a ritenere, e, comunque, la sistemazione dei ragazzi aveva anche un positivo risvolto, non solo economico e non sempre solamente immediato. Per i maschi, infatti, era garantito l'apprendimento di un mestiere, il che poteva significare l'acquisto, alla maggiore età, dell'indipendenza economica e, dunque, la possibilità di mettere su casa, ma anche, per la famiglia di appartenenza, il sollievo di liberarsi di una bocca in più da sfamare, ricevendosi inoltre, a fine «carta», il pattuito compenso in danaro²⁰.

Se la condizione delle fanciulle non sembra offrire analoghi vantaggi²¹, l'esame combinato dei testamenti permette tuttavia di ristabilire un certo equilibrio. In essi infatti si può constatare una maggiore liberalità dei testatori a favore delle *criadas* (o *mosses*), rispetto ai maschi, senza che tuttavia il dato debba essere pregiudizialmente inteso come un consapevole desiderio di riparare eventuali torti o disparità. E' un dato di valore relativo, sul quale non sembra opportuno costruire una tesi, per quanto appaia significativo e degno di attenzione l'atteggiamento di testatori e testatrici verso quei ragazzi (nel caso di famiglie ricche uno stuolo!) che, bene o male entrati a far parte della famiglia,

riescono a rendersi utili ed a farsi benvolere al punto che, non solo la riconoscenza o la gratitudine animano sovente lo spirito dell'atto, ma un affetto genuino e sincero.

Così, al momento del trapasso, ci si preoccupa intanto di garantire che la *carta* venga dagli eredi rispettata ed integralmente compiuta, precisando altresì nei dettagli le spettanze dei *mossos* o *encartats*, in quanto ad arredi, abbigliamento, e, nei casi più fortunati, elargendo, a titolo di gratitudine, somme extra o altri eventuali oggetti. Ciò indistintamente per tutto il vasto territorio della Sardegna settentrionale. Per esempio Perot Castillo, nel dettare il suo testamento, lascia la libertà alla propria serva Felicia e ai figli della stessa, oltre a 100 lire, altrettante a Domingo Negre suo servo²²; Donna Lussia Ferra y Delipery, nel disporre del suo ampio patrimonio al momento del testamento lascia alle sue *criadas* (ammontavano a sette) vari beni mobili e telerie, in particolare destinati al corredo (materassi, tavole, letto, coperte, cuscini, abiti) disponendo altresì il pagamento anticipato della *carta* in 20 scudi²³; Vittoria Sircana di Ozieri, ma naturale di Alghero, nel testamento redatto il 22 ottobre 1684, lascia parecchi beni per servizi resi da alcune donne, ed in più, alla *criada* Madalena Tilocca, per esserle stata «bona criada», lascia i consueti articoli da corredo, un calderone grande di rame, due bestie da mola, e un ditale d'argento, a Tommasina una mola e due bestie, generalizzando infine affinché ogni *criada* prenda comunque «huna bistia mascla y huna famella» oltre ai beni consueti e al pagamento della carta e di quant'altro in essa convenuto²⁴.

Particolare considerazione viene riservata all'assistenza prestata dai *mossos* durante le varie infermità: così Caterina Cocco lascia alla *mossa* Isabel de Mont uno scudo per le «particulares atenciones» ricevute durante la prolungata infermità²⁵; mentre Chaterina Viridis nel testamento lascia alla *mossa* «lo llit que al present me trobe... pegies y taules, un matelaf, la marfiga, un parell de llensols, una fresada sardesca, lo papalló, dos cuxins y dos camisas»²⁶. Talvolta è il sesso del mosso a determinare la diversità dei lasciti, destinandosi alle femmine corbule, canestri, setacci²⁷, frumento, lino o seta, filati o da filare²⁸ e ai maschi terreno aratorio e/o vigne²⁹.

Evidente nel testatore è la preoccupazione per il futuro dei *mossos*: si dispone intanto che non venga a mancare nell'immediato un tetto sotto il quale rifugiarsi e al riguardo anche un magazzino ove si deposita l'orzo può bastare³⁰, oppure si può dare incarico al Padre del convento della Mercede, cui solitamente spetta dotare le ragazze da marito, di adempiere al legato di 24 scudi³¹.

Ancora nello stesso volume del Notaio Salaris si rinviene una no-

tevole varietà di motivazioni che stanno alla base dei lasciti, cui per altro fa riscontro la diversa tipologia di questi ultimi; è il caso di Mariana Iddau a cui, «per la servitut y bon carigno» si lasciano 500 lire per quando si sposterà, purché lo sposo piaccia agli eredi. Condizione che si trova ripetuta anche nei confronti dell'«esclava» Juanna Josepa, alla quale, ove capiti l'opportunità di sposarsi, viene concessa la libertà, rimettendosi l'entità della dote ai figli eredi, sempre che lo sposo sia di gradimento e che nel frattempo ella si manifesti obbediente e virtuosa. A fronte di tali restrizioni, le quali sembrano sminuire lo spirito di liberalità che detta le disposizioni stesse, si trovano clausole di indubbia ed obiettiva correttezza morale, come quella che impone a Eulalia Lavagna y Ruis di lasciare alla *mossa* Anastasia Baxiu, cui fu attribuito un furto per conseguenza del quale lasciò il servizio, l'importo della carta comune dovutole, disponendo altresì che gli eredi la rintraccino³².

Decisamente interessante è parso l'atto, redatto in sardo logudorese dal notaio Pintor Carta, nel quale il Massaio Juan Maria Pinna di Silanos «encarta» presso il detto notaio (il quale appare così anche nelle vesti di contraente), la propria figlia Maria di «undigui annos pagu pius o mancu» garantendo intanto che la tratti «comente faguer podiat sy esseret figia sua»; oltre al rispetto dei consueti obblighi «mandigare, bier, bestire», particolarmente completo ma anche insolito l'elenco degli attrezzi a carico del notaio a fine *carta*, e dei beni da fornire alla giovane secondo la seguente disposizione: «*ly det dare huna banita noa, una fressala noa qui costet duos iscudos, una tiagia noa de iscacu, hunu lentolu nou sardiscu, unu panichu nou de iscachu, unu pannu de coberrer pane nou; unu abhamanos nou, unu cabidale pienu, duos piallos, duos discos, unu congiu cun broca, una tribide cun ispidu. Padedda, turudda et tagiery: canisteddu et canistedda et duos quiliros, unu sedattu, una messa cassia noa, una banquita, una cadrea baxa, una sedalayola, bestire, funedda, furessy, saragu, corillu, farda, liongiu, imbustu, camissa, carchas, iscarpas, capitale*»³³.

L'entità e la qualità delle disposizioni a favore dei *mosso*s testimoniano palesemente, i vincoli che si vengono a creare durante la permanenza di questi nella casa dei padroni, i quali arrivano a pretendere, talora, che, dopo la propria morte, il legame non si spezzi e la famiglia (e il termine comprende sempre più spesso anche i *mosso*s o *encartats*) resti comunque unita³⁴.

I testamenti sono stati oggetto di attenzione privilegiata per la ricchezza di informazioni incrociate che essi sono in grado di suggerire. Aldilà di situazioni infrequenti ed eccezionali³⁵ per lo più legate alla ricchezza e nobiltà dei contraenti, cui sovente si accompagna pari nobiltà d'animo, le clausole dettate dalla gente comune hanno ripetuta-

mente confortato la validità della tesi dianzi esposta di non considerare il contratto di *encartament* come una situazione senza vie d'uscita. Alla pari dei testamenti, altri atti notarili, quali i capitoli matrimoniali e le manomissioni, potrebbero, ove analiticamente scandagliati, aggiungere importanti contributi³⁶. Tuttavia, essendo parso abbastanza fortuito, comunque raro, il legame con i contratti oggetto della presente indagine, si è preferito esplorare fonti di più sicuro apporto contenutistico, quali gli atti con i quali viene estinta, per cause diverse, la *carta* (per compimento della stessa o fine anticipata), definiti, nella terminologia dell'epoca, *apoca*, ovvero certificato che comprova l'avvenuta estinzione del debito.

Con esse in buona sostanza il giovane, o la giovane, che termina il proprio rapporto con il padrone dichiara di aver ricevuto le sue spettanze e di non aver altro da pretendere. In realtà gli atti esaminati, nel loro articolato elencare i beni ricevuti, in denaro ed in natura, rivelano ancora una volta uno spirito abbastanza liberale da parte del padrone³⁷ cui fa riscontro la mancanza di motivi ufficiali idonei a giustificare la risoluzione anticipata del contratto, motivi sui quali non è concesso indagare per l'estrema vaghezza del linguaggio usato. Ciò che emerge comunque è la mancanza di animosità da parte del padrone del quale, al contrario, viene ripetutamente evidenziato lo spirito di carità. Non si sa fino a che punto tali dichiarazioni siano spontanee, ma non si hanno elementi per sostenere che siano frutto di pressioni.

E' stato precedentemente individuato, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro nel contratto di apprendistato, anche quello della consegna, a fine *carta*, degli attrezzi necessari all'esercizio della «facoltà» appresa. Pur non potendo annoverarlo tra quelli fondamentali, giacché non se ne è rinvenuta traccia costante (il richiamo ad esso nell'area sassarese, più frequenti in quella nuorese) per la seconda metà del Settecento, va infine evidenziato che le «carte», ove figura tale obbligo, contengono un elemento ulteriore di novità rispetto alle precedenti: in esse infatti l'artigiano, (orefice, argentiere, o carpentiere) si obbliga a corrispondere all'apprendista, con modalità, scadenze, ed entità differenziate a seconda dei contratti, una paga giornaliera e/o una percentuale sui guadagni, senza tuttavia l'obbligo, in tal caso, di vestirlo o alimentarlo: ciò in cui, al contrario, si insiste, è il dovere del datore di lavoro di insegnare la facoltà «con el zelo deuido come padre de familias, sin engano, ni malicia».

Il mancato adeguamento della pratica contrattuale alla legislazione vigente sul salario, conferma la corretta impostazione della presente ricerca. Se infatti le norme vigenti (facilmente rintracciabili nella bibliografia giuridica, ma anche più direttamente nella documentazione

dei comuni) regolamentavano il salario dovuto agli apprendisti la sua mancata previsione o addirittura la sua espressa esclusione nei contratti esaminati non si possono configurare come omissioni casuali; così come evidentemente dimostra il fenomeno dell'anticipazione del salario, prassi formalmente vietata eppure, in casi di particolare necessità, tollerata e comunque autorizzata. Il divario tra norma e prassi ancora si evidenzia nel campo dei divieti diretti a preservare l'onesta condizione femminile: in contrasto infatti con il divieto legislativo di inviare le ragazze sole fuori casa dopo «las oraciones de la tarde» si trova costantemente ribadito nei documenti l'obbligo di adempiere agli ordini in qualunque tempo, «assi de dia como de noche».

Anna Tilocca Segreti

Archivio di Stato di Sassari

NOTE

¹ Al contrario, sotto l'aspetto contenutistico interessanti sono stati i contributi di: B. ANATRA, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 1987; T. BUDRINI, *Pestilenze e ripopolamento ad Alghero nell'età spagnola (1582-1652)*, in *Quaderni sardi di storia*, n. 5, Sassari 1986, pp. 109-141; ID., *Breve storia di Alghero dal 1478 al 1720*, Alghero, 1989; G. OLLA REPETTO, *La donna cagliaritano tra '400 e '600*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600, Fonti e problemi*, Roma 1986, pp. 251-276; G. G. ORTU, *Famiglia, patrimonio e azienda nella Sardegna moderna: i Cony di Masullas*, in «Quaderni storici», n. 67/1, Bologna 1988, pp. 99-146; ID., *Zerakkus e Zerakkas sardi*, in «Quaderni storici», n. 68/2, Bologna 1988, pp. 413-436.

² ASS. Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, Not. Salaris Antonio, *Encartaments*, b. 7, vol. 31, 3 luglio 1688 - 6 gennaio 1709. Si tratta di un volume nel quale il medesimo notaio raccoglie unicamente *encartaments* e ad esso si farà spesso riferimento.

³ **Encartament** deriva dal lat. CHARTA, ed a sua volta dal greco *chàrtes* (REW 1866; DEI, I, 784). Appare per la prima volta nella *Crònica* di Giacomo I (JAUME I, *Crònica o Llibre dels feits*; ed. de M. Aguiló, Barcelona 1873, par. 404) del Sec. XIII (DECLC, II, *Carta*, 599-60; DCVB, IV, *Ad vocem*).

⁴ A tale proposito si fa rinvio alle interessanti ed originali osservazioni di: C. NUVOLI, *L'infanzia abbandonata ad Alghero dal Settecento al Novecento*, (Tesi di Laurea), Sassari, Ann. Acc. 1987/88, Rel. Prof. F. Manconi.

⁵ Nell'articolo di G. G. Ortu di cui alla nota 1 (G. G. ORTU, *Zerakkus e Zerakkas*, cit.) è data per scontata l'inclusione, nel compenso pattuito, degli strumenti essenziali: tuttavia l'obbligatorietà di tale consegna finale a carico del datore di lavoro non è stata riscontrata con frequenza regolare nei contratti da noi esaminati.

⁶ È appena il caso di annotare come anche lo sviluppo edilizio della città vada

uniformandosi e «settorizzandosi» per classi e mestieri, destinandosi vie e quartieri poveri ad accogliere chi svolge le professioni più umili, e raccogliendosi al contrario nelle zone «residenziali» allora costituite dal centro, le famiglie nobili o mercantili. Basta scorrere un volume d'inventari o di testamenti, per verificare sulla carta la suddivisione del territorio urbano: e comunque è quanto accadde pressoché in ogni città.

⁷ Ancora una volta il materiale documentario egregiamente convalida quanto si afferma, laddove la frequenza di morti da un lato, e, a distanza di qualche anno, l'incremento di matrimoni e nascite documentati dai registri parrocchiali, si accompagna ad una rinnovata iniziativa contrattuale nei più disparati settori, testimoniata dagli atti notarili, fonti che più di ogni altra evidenziano il risveglio economico e culturale della città.

⁸ ASS, Not. Salaris Antonio, *Encartaments*, cit., b. 7, vol. 31, c. 62 e ss.

⁹ Oppure «Lo Magnifich Antiogo Sanna lo present ain Pare de ofrens de esta...», o ancora «leonart de Riu natural de Romana y comorant en la present ciutat».

¹⁰ Nella determinazione dell'età, l'uso della locuzione *encirca* la dice lunga sull'approssimazione dei dati anagrafici; molto spesso il riferimento manca del tutto, ma altrettanto spesso (il che denota l'importanza di tale elemento) esso viene annotato nel margine sinistro dell'atto; entro i 131 atti esaminati in questa prima parte le età indicate oscillano tra i sette e i sedici anni, assestandosi la media intorno al valore di undici-tredici. Vi è infine da segnalare il caso del giovane di ventun anni che si *encarta* senza autorizzazione o appoggio di nessuno.

¹¹ Quanto alla durata del contratto, essa pure abbastanza mutevole (si va dai quattro-cinque anni ai tredici) essa è in stretta connessione sia con le età dei collocandi, che con il tempo valutato necessario per l'apprendimento di un mestiere, oltre che con l'eventuale raggiungimento della maggiore età (25 anni).

¹² Ma in altri contratti (ASS, *Ibidem*, atto 49, c. 86) è consentito al padrone di riprendere il fanciullo dove lo troverà.

¹³ (ASS, *Ibidem*) Non presente in tutti i 131 atti del presente volume, esso è invece costantemente richiamato negli atti di altre località e di altre epoche.

¹⁴ ASS, *Ibidem*, atto 82, c. 158.

¹⁵ Altrove si legge: «lo alimentara, vestira y calçara, sempre que lo tindra menster».

¹⁶ In epoca di poco anteriore, un paio di scarpe da uomo costava dai sedici soldi, per le più economiche e semplici, alle quattro lire e mezzo, per gli stivali più raffinati; laddove quattro ferri di cavallo costavano, tra materiale e manodopera, dodici soldi, essendo di soli dieci soldi (cioè mezza lira) la paga giornaliera degli operai (fabri) dipendenti; ancora, il salario (ove corrisposto) di un giovane «incartato» presso un falegname, a fine carta, cioè una volta imparato il mestiere, arrivava a quindici soldi.

Altri mestieri più pesanti, come quello del «carrador» fruttavano, a seconda del peso, della quantità e qualità di pietre e cantoni trasportati, somme oscillanti da quattordici a dieci soldi il carico. In media le paghe dei lavoratori dipendenti difficilmente superavano i quindici soldi la giornata.

¹⁷ Ass, *Ibidem*, atto n. 52, c. 89 «per la poca seguretat» offerta dall'«amo».

¹⁸ Come già detto, la ripetitività della formula relativa al divieto di maltrattamenti, e l'intervento del genitore diretto ad interrompere bruscamente la *carta* (ASS, *Ibidem*,

atto n. 44 e n. 26) allorché il proprio figlio, cui evidentemente si presta la dovuta fede, viene ritirato dal servizio perché riceve costantemente delle percosse, rivelano la crudeltà di parecchie situazioni.

¹⁹ Era ordinaria amministrazione infatti: spazzare, fare i letti, aiutare a fare il pane, andare a prendere l'acqua, prelevare la legna per il fuoco, mungere, portare il cibo a chi lo aspetta in campagna, oltre a compiti più strettamente «agricoli» come mictere, macinare e vendemmiare.

²⁰ Talora non si attende la fine del contratto: infatti, nell'atto n. 26 del citato notaio, una madre contraente chiede l'anticipo di due patacche sull'importo della *carta*, per la necessità di alimentare la madre a carico.

In seguito tale forma di anticipo acquista verosimilmente carattere stabile, come abbondantemente testimonia una vasta serie di *cartes de mosso* sia pure di località ed epoche differenti rispetto a quelle sin qui esaminate (ASS, Atti Notarili Originali, Tappa di Sassari, Not. Flores Cano, vol. 3, cc. 226-226v, Codrongianus, 26 gennaio 1764). Il Maggiore di Giustizia, Francesco Maria Sanna, incaricato, in mancanza del Padre degli Orfani, di «incantare» l'orfano Antonio Gavino, figlio del defunto Pedro Paolo Brundu e della vivente J. M. Serra, per 12 anni, presso Juan Antonio Pilo, nell'elencare le condizioni del contratto, esplicitamente indica l'eventuale perdita e restituzione, in caso di inadempienza, dei 4 scudi già ricevuti dalla madre del *mosso* (Vedi anche numerosi altri atti analoghi, stesso notaio e volume).

²¹ Nel senso che, essendo evidentemente preclusa, per la mentalità dell'epoca, qualsiasi ipotesi di apprendistato femminile, restava invece aperta, per le ragazze, come unica possibilità, quella del servizio domestico puro e semplice.

²² ASS, Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, Notaio Montanyana Antonio, busta unica, fasc. 1, *Testamento di Perot de Castillo*, 11 settembre 1552.

²³ ASS, Atti Notarili Originali, Tappa di Alghero, Not. Manca Bachisio, b. 1, vol. 1, cc. 45-49, *Testamento di Donna Lussia Ferra y Deliperi*, 18 agosto 1683.

²⁴ ASS, Not. Manca Bachisio, b. 1, vol. 1 c. 189, *Testamento di Vittoria Sircana*, 22 ottobre 1684.

²⁵ ASS, Ozieri Città, Atti Notarili Copie, Tappa di Ozieri, città, c. 178, *Testamento di Caterina Cocco*, 30 maggio 1793.

²⁶ ASS, Not. Salaris Antonio, b. 7, vol. 34, c. 50, *Testamento di Chaterina Virdis*, 9 aprile 1688.

²⁷ ASS, *Ibidem*, c. 277.

²⁸ ASS, *Ibidem*, b. 8, vol. 37, c. 79.

²⁹ ASS, *Ibidem*, b. 8, vol. 36, c. 352.

³⁰ ASS, Not. Salaris, b. 8, vol. 37, c. 179, *Testamento del Reverendo Joseph Deyana*, 24 agosto 1702. Si tratta di un lascito a favore della buona e fedele Margherita Salis da parte del citato sacerdote, rettore della Villa di Uri.

³¹ ASS, Not. Salaris, b. 8 vol. 37, c. 104, *Testamento di Pasqua Erras*, 15 maggio 1702.

³² A tale proposito si fa rinvio ai testamenti del volume 34 del già citato Not. Salaris alle cc. 195, 228, 234, 248, 277; al vol. 36, b. 8 c. 352 ed al vol. 37, b. 8, c. 79, 104 e 179^o; soprattutto in questi ultimi appare evidente la preoccupazione del testatore per il futuro dei *mosso*s.

³³ ASS, Not. Pintor Carta, b. 3, vol. 16, c. 46, *Encartament di Maria Pinna*, 15 giugno 1684.

³⁴ ASS, Not. Pintor Carta, b. 8, vol. 37, *Encartament di Anna Idda*, 23 maggio 1703. In questa carta Antoni Pionço dispone che la piccola Anna Idda, nata praticamente in casa, a cui vuole molto bene, abbia cento lire alla sua morte, resti in casa a far compagnia alle figlie come sempre e non cessi di assisterle.

³⁵ Tale è indubbiamente il legato di mille scudi sardi (oltre ai beni mobili e immobili) destinato a Maria Dessena, figlia di genitori sconosciuti, accolta da piccola ad Ozieri in casa dei coniugi Dessena e fortunatamente accasatasi con il negoziante sassarese Pompeiano (ASS, Copie, Ozieri Città, c. 416, *Legato in favore di Maria Dessena*, 19 ottobre 1827). Importante il testamento di Don Geronimo Delitala non tanto e non solo per la ricchezza patrimoniale del nobile testatore, quanto per la globalità dei lasciti e per lo spirito munifico rivelato. Il nobile si preoccupa infatti di tutto lo stuolo dei «servi» propri, della moglie e dei figli, destinando addirittura ad alcuni di essi, i paggi, cento pecore, cinquanta «de deguinu» e cinquanta «sacayas» del valore di 225 lire, oltre ad una serie di abiti appropriati alla loro condizione; si ricorda anche della «tataya», assicurandole una rendita vitalizia, e dei due schiavi, cui lascia in dono, sia pure a certe condizioni, il bene più inestimabile, la libertà (ASS, Not. Simon Jaume, b. 7, fasc. 7, atto n. 2, *Testamento di Don Geronimo Delitala*, 8 ottobre 1605).

³⁶ ASS, Not. Salaris Antonio, b. 4, vol. 32, c. 65, *Costituzione di dote alla criada Juana Salis*, 25 marzo 1691. Dominga Melis costituisce in dote alla criada Juana Salis una serie di beni tra cui abiti, letto e materasso, quadretti, casse, sedie, attrezzi da cucina, una mola, canestri e altri generi.

³⁷ Così Maria Pinna Pira, maggiore di 25 anni, confessa di aver ricevuto dal dottore in diritto Gavino Mela, vari capi di abbigliamento, preziosi in corallo e oro e corredo (ASS, Not. Abozzi Brundano Salvatore, vol. 7, c. 234, *Apoca di Maria Pinna Pira*, 28 maggio 1764); mentre Antonia Manconi di Ittiri Cannedu, con l'assistenza del padre, poiché minore di 25 anni, confessa di aver ricevuto da Suor Catherina Sequi Caxu, dell'ordine dei Predicatori, abbigliamento, telerie da corredo, del valore di lire 14, 19 soldi e 9 denari, nonostante abbia prestato servizio per metà del tempo pattuito (ASS, *Ibidem*, c. 204, *Apoca di Antonia Manconi*, 19 marzo 1764); infine l'orfano diciottenne Antonio Maria Fiori, con l'assistenza del Padre degli Orfani Don Pietro Martinez y Farina, confessa di aver ricevuto dal bottaio Mastro Juan Corda, i ferri necessari all'esercizio del mestiere, oltre all'abbigliamento stabilito (ASS, *Ibidem*, c. 184, *Apoca di Antonio Maria Fiori*, 16 febbraio 1764).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

AA.VV., *Profilo storico-economico della Sardegna. Dal riformismo settecentesco al «Piano di Rinascita»*, Padova 1962.

A.M. ALCOVER, *Diccionari català, valencià, balear*, X, Palma de Mallorca 1977.

V. AMAT DI SAN FILIPPO, M. VALDES CARBONI, *Segni tabellionali in Sardegna dal 1409 al 1786*, Cagliari 1983.

B. ANATRA, *La Sardegna dall'unificazione aragonese ai Savoia*, Torino 1987.

V. ANGIUS, in G. CASALIS, *Dizionario geografico, storico, statistico e commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Torino 1833.

J. ARCE, *España en Cerdeña*, Madrid 1960.

A. ARRIBAS-PALAU, *La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragona*, Barcelona 1952.

C. BATTISTI, G. ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, 5 vols., Firenze 1985.

E. BESTA, *Diritto sardo nel medioevo*, Torino 1898.

E. BIROCCHI, *Zecche e monete della Sardegna*, Cagliari, 1952.

A. BOSCOLO, *I parlamenti di Alfonso il Magnanimo*, Milano 1953.

A. BOSCOLO, *La politica italiana di Ferdinando d'Aragona*, Cagliari, 1954.

A. BOSCOLO, *Medioevo aragonese*, Padova 1958.

A. BOSCOLO, M. BRIGAGLIA, L. DEL PIANO, *La Sardegna contemporanea*, Cagliari 1974.

F. BRAUDEL, *La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*, Paris 1949.

J. CARBONELL, *Elementi di storia sociale e politica della lingua catalana*, in «La grotta della vipera», Cagliari 1979.

J. CARBONELL, *La lingua e la letteratura medievale e moderna*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di J. Carbonell e F. Manconi, Milano 1984.

F. C. CASULA, *Profilo storico della Sardegna aragonese*, Cagliari, 1982.

J. COROMINES, *Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana*, 8 vols, Barcelona 1983-1988.

F. CORRIDORE, *Storia documentata della popolazione di Sardegna*, Torino 1902.

E. COSTA, *Sassari*, Sassari 1976 (ristampa).

L. D'ARIENZO, *Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970.

J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medievale e moderna*, Torino 1984.

A. DE LA MARMORA, *Itineraire de l'île de Sardaigne*, II, Turin 1860.

A. DE LA MARMORA, *Viaggio in Sardegna*, Cagliari 1926-28.

I. DELOGU, *I prezzi sui mercati di Cagliari e di Sassari dal 1828 al 1890*, Roma 1960.

- L. DEL PIANO, *Antologia della questione sarda*, Padova 1966.
- M. DEL TREPPO, *L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo*, in *Questioni di storia medievale*, Milano 1965.
- V. DE ROJAS, *El padre de buerfanos de Valencia*, Valencia, 1927.
- G. DEXART, *Capitula sive acta curiarum Sardiniae regni*, Cagliari 1706.
- R. DI TUCCI, *Istituzioni pubbliche in Sardegna nel periodo aragonese*, Cagliari 1920.
- R. DI TUCCI, *Le condizioni dei mercanti stranieri in Sardegna durante la dominazione aragonese*, in *Ass*, VII, fasc. 1-4, Cagliari 1911.
- A. ERA, *La raccolta di carte specialmente di re aragonesi*, Sassari 1927.
- A. ERA, *Popolamento e ripopolamento dei territori conquistati in Sardegna dai catalano-aragonesi*, in «Studi Sassaresi», sez. I, vol. 6°, fasc. 2°, 1928.
- P. FABRA, *Diccionari general de la llengua catalana*, Barcelona 1954.
- G. M. LEI-SPANO, *La questione sarda*, Torino 1962.
- M. LE LANNOU, *Pastori e contadini di Sardegna*, Cagliari 1979.
- F. LODDO-CANEPA, *Dizionario archivistico sardo*, Cagliari 1926.
- F. LODDO-CANEPA, *La Sardegna dal 1478 al 1793*, 2 vols, Sassari 1974.
- F. MANCONI, *L'eredità culturale*, in *I Catalani in Sardegna*, a cura di F. Manconi e J. Carbonell, Milano 1984, pp. 217-237 (con l'ampia bibliografia riportata).
- G. MANNO, *Storia di Sardegna*, Capolago 1840.
- A. MARONGIU, *I parlamenti di Sardegna nella storia e nel diritto pubblico comparato*, Roma 1932.
- J. MATEU IBARS, *Los virreyes de Cerdeña*, Padova 1964.
- W. MEYER-LÜBKE, *Romanisches Etymologisches Wörterbuch*, 5^a ed., Heidelberg 1972.
- G. OLLA REPETTO, *La donna cagliaritano tra '400 e '600*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600, Fonti e Problemi*, Roma 1986.
- G. G. ORTU, *L'economia pastorale della Sardegna moderna*, Sassari 1981.
- G. PILLITO, *Dizionario del linguaggio archivistico in Sardegna*, Cagliari 1886.
- C. SOLE, *La Sardegna di Carlo Felice e il problema della terra*, Cagliari 1967.
- A. SOLMI, *Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel medioevo*, in *Ass*, XII, Cagliari 1917.
- G. SORGIA, *Il Parlamento del vicerè Fernandez Heredia (1553-1554)*, Milano 1963.
- E. TODA, *L'Alguer, un popolo catalano d'Italia*, Traduzione, introduzione e note a cura di R. Caria, Sassari 1981.
- P. TOLA, *Codex Diplomaticus Sardiniae*, II, Torino 1861-68.